

SENTENZA DEL TRIBUNALE VATICANO 23 giugno 2018

N. 12/18 Reg. Gen. Pen.

IN NOME DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO

IL TRIBUNALE

Composto dai Signori Magistrati:

- 1) Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente
- 2) " Venerardo Marano, Giudice
- 3) Carlo Bonzano, Giudice estensore

riunito in Camera di Consiglio,

invocata la SS.ma Trinità,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale Prot. n. 12/18

A CARICO DI

*** - nato a ***, cittadino vaticano, attualmente detenuto per questa causa nello Stato della Città del Vaticano ed elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale - difeso di fiducia dall'Avv. ***.

IMPUTATO

dei delitti previsti e puniti dall'art. 10, commi 3 e 5 della legge n. VIII del 2013 e dall'art. 11, commi 1 e 2 della legge n. VIII del 2013, perché, anche per via telematica, ha reiteratamente, con il vincolo della continuazione di cui all'art. 79 c.p., divulgato, trasmesso ed offerto, e - rispettivamente - comunque

consapevolmente detenuto per tali fini, materiale pedopornografico, con l'aggravante dell'ingente quantità. Fatti commessi nello Stato Città del Vaticano e all'estero, tra il 2016 e il 2017.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale ha preso cognizione della vicenda processuale *de qua* a seguito della sentenza di rinvio a giudizio emessa dal Giudice istruttore in data 7 giugno 2018.

Essendosi il processo svolto nelle forme dell'istruzione formale, è innanzitutto alla suddetta sentenza che occorre aver riguardo per una analitica e puntuale ricostruzione delle attività compiute sino al momento del rinvio a giudizio, sicché la stessa deve qui intendersi integralmente richiamata in punto di fatto.

Ai fini che qui interessano, tuttavia, appare comunque necessario compendiare gli esiti più significativi delle attività istruttorie nei termini che seguono.

2. L'iscrizione del procedimento penale de quo (originariamente recante il numero *** Prot. PdG Ris), disposta in data 28 agosto 2017 dal Promotore di Giustizia, trae origine dalla Nota n. 368.469 del 26 agosto 2017 (trasmessa dalla Segreteria di Stato allo stesso Promotore di Giustizia il 28 agosto 2017), dalla quale risultava che l'odierno imputato - ***, all'epoca Consigliere presso la Nunziatura di *** era sospettato dalle Autorità [di]*** ricezione e distribuzione di immagini di minori, ivi compresi bambini di età prepubere, intenti in condotte sessualmente esplicite.

Il successivo 10 ottobre 2017, il Corpo della Gendarmeria trasmetteva la Red Notice diramata dall'INTERPOL in data **/**/****, nella quale si richiedeva l'arresto immediato di ***, rilevandosi, tra l'altro, che, dal **/**/**** al **/**/****, nel **** o altrove, l'imputato avrebbe ricevuto e distribuito numerose immagini digitali relative a minori intenti in attività sessuali esplicite e numerose immagini di cartoni "anime" (shots) di rappresentazioni oscene di abusi sessuali di minori.

In data 19 ottobre 2017, il Promotore di Giustizia procedeva all'interrogatorio dell'imputato, il quale - ritualmente assistito dal difensore di fiducia ed informato circa gli elementi a suo carico, quali risultanti dalla documentazione acquisita sino a quel momento - dichiarava, tra l'altro, di avere avuto a disposizione presso l'Ufficio della Nunziatura a ****, ove prestava servizio, due computer e di essere stato proprietario di n. 4 telefoni cellulari, dei quali non aveva più la

disponibilità dal **/**/****; precisava, altresì, di utilizzare due distinti indirizzi di posta elettronica (*****@***** e *****@*****).

Pertanto, con provvedimento del 22 novembre 2018, il Promotore di Giustizia, ritenendo che si dovesse procedere con istruzione formale, trasmetteva gli atti del procedimento al Giudice istruttore, chiedendo l'adozione di appropriate cautele, anche personali, dirette all'acquisizione dei dispositivi elettronici nella disponibilità dell'imputato, nonché dei loro contenuti, con salvaguardia della loro genuinità ed integrità.

3. Conseguentemente, in sede di istruzione formale, in data 20 dicembre 2017, il Giudice istruttore prendeva in consegna, presso la Segreteria di Stato, due plichi inviati dalla Nunziatura Apostolica di ***** contenenti il seguente materiale:

(Omissis)

4. Previa applicazione delle garanzie di legge, compiutamente indicate nella sentenza di rinvio a giudizio, ***** - Dirigente del Corpo della Gendarmeria, che, su richiesta del Giudice istruttore, era stato indicato dal Comandante dello stesso Corpo quale esperto deputato al compimento di attività di consulenza informatica sui materiali elettronici relativi al presente procedimento - poneva in essere, sotto il diretto ed immediato controllo del Giudice istruttore, le necessarie operazioni di analisi forense atte, in una prima fase, a "separare" i materiali di stretta pertinenza della Segreteria di Stato da quelli di eventuale interesse processuale e, in una seconda fase, a verificare se questi ultimi potessero effettivamente consistere in elementi costitutivi di fattispecie penali, con particolare riguardo a quelle previste e punite dalle legge n. VIII del 2013. Gli esiti delle suddette attività - che, oltre a riguardare il materiale già indicato, venivano estese a vari indirizzi di posta elettronica già riferibili all'imputato, nonché a cellulari e supporti informatici già nella disponibilità dello stesso - determinavano il Giudice istruttore, su conforme parere del Promotore di Giustizia, alla emissione di un mandato di cattura nei confronti dell'imputato, eseguito in data 7 aprile 2018 unitamente ad un'accurata perquisizione della stanza utilizzata da ***** per soggiornare all'interno dello Stato (perquisizione che dava, tuttavia, esito negativo).

5. In occasione del successivo interrogatorio - celebratosi dinnanzi al Giudice istruttore in data 12 maggio 2018, alla presenza del Difensore di fiducia e previa conoscenza degli atti sui quali si fondavano gli addebiti - l'imputato rendeva dichiarazioni largamente confessorie e si dichiarava profondamente pentito, ascrivendo il proprio operato - confliggente con i valori sacerdotali che sempre

lo avevano guidato - ad uno stato di prostrazione psicologica determinata da alcuni eventi riconducibili innanzitutto al trasferimento dalla Segreteria di Stato alla Nunziatura di *****. Precisava altresì che, non a caso, l'attività oggetto di contestazione sarebbe iniziata nei giorni seguenti al **/**/****, data della comunicazione del trasferimento, la cui ricezione aveva determinato immediatamente uno stato d'ansia ed un profondo sconvolgimento della sua persona. In questo quadro, quel che più rileva è l'ammissione di essere stato lui stesso l'autore delle operazioni di scarico dalla rete del materiale oggetto di contestazione e di essersi reso autore di una attività di scambio del suddetto materiale, sia pure con la precisazione che si era trattato di uno scambio a titolo gratuito e motivato dalla curiosità alimentata dal baratto delle immagini, come pure che si era trattato in ogni caso di "dialoghi" tra privati in una sorta di "partita di giro": uno scambio fra singoli utenti e non invio di immagini a soggetti multipli.

6. In mancanza di ulteriori istanze istruttorie, il Giudice Istruttore, con provvedimento del 22 maggio 2018, comunicava gli atti al Promotore di Giustizia, la cui requisitoria trovava pieno accoglimento ad opera della già citata sentenza di rinvio a giudizio del 7 giugno 2018.

7. Pertanto, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 9 giugno 2018 dal Promotore di Giustizia, il Presidente del Tribunale - con decreto dello stesso 9 giugno 2018 - stabiliva la composizione del Collegio ed ordinava la citazione dell'imputato a comparire all'udienza del 22 giugno 2018, ore 15.00, con l'avvertimento che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia; fissava inoltre al giorno 20 giugno 2018 il termine utile per proporre le prove a difesa; infine, ordinava la notifica all'imputato del decreto con la richiesta del Promotore di Giustizia, nonché la relativa comunicazione al Promotore di Giustizia ed al difensore.

8. Il 22 giugno 2018 si celebrava, quindi, la prima udienza, presente l'imputato ed il suo difensore.

9. Giova precisare che né in detta occasione (a ciò espressamente deputata a pena di decadenza), né in momenti successivi veniva eccepita o rilevata alcuna questione pregiudiziale o preliminare, con piena acquiescenza - pertanto - anche rispetto alle argomentazioni scrupolosamente introdotte dal Promotore di Giustizia e recepite dal Giudice Istruttore in ordine alla giurisdizione di questa Autorità Giudiziaria, ferma restando, ovviamente, ogni autonoma valutazione in sede canonica. D'altronde, la sentenza di rinvio a giudizio fa espresso richiamo a dati normativi insuperabili, la cui corretta applicazione impone - anche a giudizio di questo Tribunale - di ritenere certamente radicata in capo agli Organi giudiziari di questo Stato la competenza ad accertare e, se del caso, punire i fatti oggetto

di imputazione: come correttamente affermato dal Giudice Istruttore, «*la Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" del Sommo Pontefice Francesco, dell'11 luglio 2013, dichiara la competenza degli Organi giudiziari di questo Stato per vari reati, fra cui quelli previsti e puniti dalla legge n. VIII dell'11 luglio 2013, commessi, anche al di fuori del territorio dello Stato, ma nell'esercizio delle loro funzioni, dalle persone indicate al punto 3 dello stesso atto normativo. Fra questi rientrano i pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 207 c.p., come modificato dall'art. 21 della legge n. IX dell'11 luglio 2013, e il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Pertanto, sia quando prestava servizio presso la Segreteria di Stato sia quando è stato assegnato, quale Consigliere di Nunziatura, alla sede di ***** rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguente sottoposizione alle previsioni normative di cui alla citata legge n. VIII, anche se i reati contestati non sono stati commessi sul territorio vaticano*» (testualmente, pag. 17 sentenza di rinvio a giudizio).

10. Quanto alle richieste istruttorie, invece, la difesa insisteva per l'ammissione dei testi ***** e *****, contestualmente rinunciando alla testimonianza del ***** e chiedendo l'acquisizione della relazione a firma dello stesso. Il Tribunale, pur rilevando che le richieste di prova avrebbero potuto più opportunamente essere avanzate già nella fase dell'istruzione formale, riteneva che le stesse potessero comunque trovare accoglimento a tutela del più ampio diritto al contraddittorio, ex art. 350-bis c.p.p., con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto di difendersi provando, ed ammetteva, dunque, le prove come richieste dalla difesa, disponendo l'esame testimoniale dell' ***** e del ***** ed acquisendo al fascicolo la documentazione medica a firma del ***** (cfr. verbale ud. 22 giugno 2018).

11. Il Presidente, dopo aver ammonito i testi, ne disponeva l'allontanamento dall'aula e, letto il capo di imputazione, disponeva procedersi all'interrogatorio dell'imputato, il quale veniva quindi escusso dal Tribunale e dalle Parti (cfr. verbale ud. 22 giugno 2018). Di seguito, venivano introdotti ed escussi i testi ***** (cfr. verbale ud. 22 giugno 2018).

12. Il 23 giugno 2018 si celebrava la seconda e ultima udienza, presente l'imputato ed il suo difensore.

Il Presidente dava la parola al Promotore di Giustizia, il quale svolgeva la sua requisitoria, al termine della quale chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione ed euro diecimila di multa. A seguire, l'Avv. ***** sosteneva la difesa e concludeva chiedendo che, riqualificato il fatto ai sensi della più lieve fattispecie di mera cessione di materiale pedopornografico (art. 10, comma 4 legge n. VIII del 2013), la pena fosse contenuta nei minimi edittali. Infine, il Presidente dava la parola all'imputato per le dichiarazioni di

rito, che egli rendeva depositando un proprio scritto contestualmente acquisito agli atti.

FATTO E DIRITTO

1. Gli elementi probatori acquisiti si rivelano plurimi, inequivoci ed assolutamente concordanti. Gli stessi si connotano peraltro per la eterogeneità della loro natura (alle prove "tecnico-scientifiche" si sommano quelle documentali e quelle dichiarative) e per la fisiologica diversità dei meccanismi processuali che vi hanno dato origine (vengono infatti in rilievo sia i fondamentali contributi offerti dalle Autorità *****, sia le attività compiute dal Promotore di Giustizia e dal Giudice Istruttore, come pure, infine, le prove acquisite dallo stesso Tribunale).

Al contempo, la consistenza qualitativa e quantitativa del compendio probatorio di riferimento è esaltata dal fatto che le principali attività sono state compiute secondo le regole dell'istruzione formale, sì da assicurare, da un lato, le garanzie proprie di un immediato e costante controllo autenticamente giurisdizionale sulle stesse e, da un altro lato, l'attivazione delle prerogative difensive fin dall'avvio dell'istruzione medesima.

Sotto quest'ultimo aspetto, merita rilevare come nel doveroso e pieno rispetto del contraddittorio sia stata prontamente accolta ogni richiesta probatoria avanzata dalla difesa (ivi comprese quelle non del tutto tempestive), la quale, se, per un verso, ha introdotto argomenti in termini di ricostruzione giuridica della fattispecie ed ha inteso valorizzare il contegno processuale e le condizioni psichiche dell'imputato, per un altro verso, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla piena ritualità delle attività processuali compiute ed alla esaustività delle attività istruttorie.

2. I profili dianzi richiamati consentono (*rectius*, impongono) - sia pure nei termini che saranno precisati più avanti - di chiarire fin da subito come i fatti oggetto di imputazione (nella loro materialità, beninteso) debbano ritenersi accertati al di là di ogni ragionevole dubbio. Le prove acquisite, infatti, valutate sia singolarmente, sia in una più schiacciante dimensione complessiva, dimostrano tutte ed ognuna che l'imputato si è procurato, ha detenuto e ha scambiato materiale pedopornografico. D'altronde, è lo stesso imputato ad aver espressamente qualificato come «evidenti» gli "errori" che egli stesso ha riconosciuto di aver commesso (cfr. dichiarazioni spontanee manoscritte, allegato 3 verbale udienza 23 giugno 2018).

Tale dato, lungi dal poter rappresentare l'epilogo dell'accertamento processuale rimesso alla cognizione di questo Tribunale, si sostanzia in un mero punto di

partenza del percorso logico-giuridico da seguire per verificare, innanzitutto, se il fatto materiale possa dirsi, tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo, riconducibile all'una (art. 10 legge n. VIII del 2013), all'altra (art. 11 legge n. VIII del 2013) o addirittura ad entrambe le fattispecie incriminatrici ascritte all'imputato; per poi valutare, in caso di vaglio positivo, quali conseguenze sanzionatorie debbano derivarne, tenuto conto, tra l'altro, delle modalità dell'azione, dell'intensità del dolo, di tutte le circostanze, nonché della eventuale configurabilità di un concorso di reati.

3. Procedendo nel senso indicato, occorre in primo luogo accertare se il materiale *de quo* risponda alla esatta definizione di «materiale pedopornografico» puntualmente offerta dall'art. 4, lett. d) della legge n. VIII del 2013: *«qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali»*.

Ebbene, posto che per «minore» deve intendersi «ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni», la natura pedopornografica di parte del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (per essere stato dallo stesso detenuto e scambiato) non può in alcun modo essere messa in discussione.

Occorre rilevare, infatti, che le immagini pornografiche rinvenute nella disponibilità dell'imputato si contano in misura di diverse centinaia. Si è resa quindi necessaria un'accurata selezione, atta a distinguere il materiale pornografico da quello che eventualmente potesse ritenersi con assoluta certezza pedopornografico.

Tale verifica - pur condotta secondo modalità del tutto prudenziali, sì da "scartare" ogni raffigurazione priva di esplicita valenza sessuale, oppure ritraente adolescenti non immediatamente riconoscibili come infradiciottenni ha dato esito indiscutibilmente positivo, in quanto:

- molti supporti ritraggono bambini di età prepubere, le cui caratteristiche consentono *ictu oculi* di ritenerne accertata la minore età;
- rilevano pure le conclusioni, anch'esse prudenziali, cui è pervenuto il perito ing. *****, che non sono state messe in discussione o confutate né in sede di istruzione formale, né in sede di esame dibattimentale;
- agli atti figurano trascrizioni di conversazioni telematiche (*chat*) direttamente intrattenute dall'imputato e dichiaratamente volte a

ricercare, scambiare e commentare rappresentazioni della tipologia descritta dall'art. 4, lett. d) legge n. VIII del 2013;

- l'imputato - sia pure riconducendo gli episodi ad una dimensione poco più che occasionale - ha reiteratamente ammesso di aver posto in essere condotte aventi ad oggetto materiale certamente pedopornografico.

Peraltro, la già citata natura prudentiale della verifica condotta ha determinato la significativa riduzione del numero dei supporti certamente qualificabili come materiale pedopornografico: esso risulta quantificabile in misura di circa cinquanta unità, a fronte delle diverse centinaia di supporti a contenuto pornografico rinvenuti nella disponibilità dell'imputato.

Il dato quantitativo – la cui rilevanza ai fini della configurabilità dell'aggravante contestata all'imputato costituirà oggetto di autonomo approfondimento infra - viene qui in considerazione quale risultante della sommatoria non solo di foto e video, ma anche di disegni (cosiddetti *shots*).

Né la valenza dei singoli addendi può essere messa in discussione: in piena aderenza al dato normativo di riferimento, non solo le foto ed i video, ma anche i disegni costituiscono «rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate» e comunque «rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali». **In buona sostanza, con approccio volto alla più ampia ed efficace tutela del relevantissimo bene giuridico protetto, la legislazione vaticana positivizza una assimilazione perfetta tra la pedopornografia reale e quella virtuale, rendendo penalmente rilevanti le rappresentazioni di minori «indipendentemente dal mezzo utilizzato» ed a prescindere dal fatto che le attività sessuali in cui il minore stesso sia coinvolto siano «reali o simulate», oltre che «qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali».** Si tratta di una scelta legislativa che - con apprezzabile lungimiranza - si sostanzia in una assimilazione imposta *ex ante* dalla norma, invece che essere rimessa - come avviene in altri ordinamenti - a meri espedienti esegetici da utilizzare *ex post*. Non v'è chi non veda, allora, come gli *shots* rispondano pienamente al tipo descritto dalla fattispecie; anzi, nel caso in esame, essi si caratterizzano quasi sempre per una drammatica icasticità rappresentativa, "esaltando" la tensione fisica e psichica del minore scientemente raffigurato come vittima di abusi.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, può dirsi definitivamente accertata la piena rispondenza del materiale di cui alla imputazione, all'oggetto del reato tipizzato dalla normativa di riferimento.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi circa la sicura sussistenza delle condotte poste in essere dall'imputato, giacché il compendio probatorio dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio sia la detenzione, sia lo scambio del suddetto materiale ad opera di *****. In realtà, si tratta di profili che neppure l'imputato ha mai messo in discussione, proprio perché conclamati dalla obiettività delle risultanze istruttorie.

Ancora una volta, dunque, l'essenza della questione non risiede tanto nella innegabile sussistenza dei comportamenti materiali posti in essere dall'agente, ma piuttosto nella riconducibilità degli stessi alla condotta tipica che - tra quelle plurime ed eterogenee descritte dalla normativa di riferimento, anche con diversità di effetti sanzionatori - risponda a quella concretamente serbata dall'imputato nel caso di specie.

Non a caso, la difesa si è diffusamente incentrata sulla erronea qualificazione del fatto per come operata dal Promotore di Giustizia e compendiata nell'imputazione. In buona sostanza, secondo la prospettiva difensiva, bisognerebbe ricondurre le accertate attività di scambio (e la altrettanto pacifica detenzione ad esse preordinata) alle condotte di offerta e cessione tipizzate al quarto comma dell'art. 10 legge n. VIII del 2013: è solo ad esse che risponderrebbe il fatto concreto, e non già alla più grave fattispecie prevista e punita dal comma 3 del medesimo articolo.

Al riguardo, ritiene il Tribunale che, in effetti, gli artt. 10 e 11 della legge n. VIII del 2013 si sostanzino in una incriminazione gradualmente decrescente di condotte tra loro alternative. Al contempo, occorre sottolineare come la fattispecie di volta in volta applicabile al caso concreto possa essere una ed una soltanto: ciò in quanto la tecnica di incriminazione graduale prescelta dal legislatore fa sì che le fattispecie via via meno gravi vengano in rilievo solo «al di fuori delle ipotesi» disciplinate dalle disposizioni contigue rispetto a quella ritenuta applicabile. In altre parole, come si avrà modo di precisare, le clausole di esclusione che *ex lege* contraddistinguono le singole fattispecie astratte, precludono la configurabilità di un concorso dei reati dalle stesse rispettivamente previsti.

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della norma applicabile al caso di specie, si deve limitare l'analisi a tre sole disposizioni, descrittive di altrettante situazioni distinte:

a) «chiunque, [...], con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene per tali fini materiale pedopornografico» (art. 10, comma 3 legge n. VII del 2013);

b) «chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico» (art. 10, comma 3 legge n. VII del 2013);

c) «chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 10, si pro cura o consapevolmente detiene materiale pedopornografico» (art. 11, comma 1 legge n. VII del 2013).

Ebbene, la prima operazione da compiere - invero la più semplice - consiste nel diagnosticare la irrilevanza, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 11 legge n. VIII del 2013: pur essendo innegabile che l'imputato si sia procurato ed abbia consapevolmente detenuto materiale pedopornografico, risulta comunque accertato che a tali condotte hanno fatto seguito plurime attività di "scambio". Pertanto - a prescindere dal fatto che tali "scambi" possano considerarsi integrativi delle condotte di cui al comma 3 dell'art. 10 legge n. VIII del 2013 (distribuzione, divulgazione, trasmissione, importazione, esportazione, offerta, vendita o detenzione a tali fini), oppure a quelle meno gravi di cui al comma 4 del medesimo articolo (offerta o cessione) - la clausola di esclusione (per cui l'art. 11 legge n. VIII del 2013 è applicabile «al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 10» della stessa legge) impone di non considerare, ai fini che qui interessano, la fattispecie prevista e punita dal medesimo art. 11 della legge n. VIII del 2013. L'esclusione dianzi prospettata, ovviamente, è destinata a mantenere validità solo se e nella misura in cui - come si avrà modo di precisare - gli "scambi" di materiale pedopornografico posti in essere dall'imputato risulteranno riconducibili ad una delle condotte descritte rispettivamente dal terzo e dal quarto comma dell'art. 10 legge n. VIII del 2013; per converso, ove non si verificasse tale condizione e dunque venisse meno l'operatività della clausola di esclusione di cui all'art. 11 legge n. VIII del 2013, quest'ultimo tornerebbe ad essere pienamente applicabile al caso concreto.

5. In ultima analisi, la ricerca della norma applicabile si riduce all'alternativa tra il terzo ed il quarto comma dell'art. 10 legge n. VIII del 2013.

Sul punto, la difesa ha avuto modo di sottolineare come gli "scambi" posti in essere dall'imputato siano consistiti in cessioni da singolo a singolo, peraltro a titolo gratuito, e debbano dunque qualificarsi come mera condotta di cessione (art. 10, comma 4 legge n. VIII del 2013). Per l'effetto, sempre secondo la prospettazione difensiva, la fattispecie di cui terzo comma dell'art. 10 legge n. VIII del 2013 risulterebbe inapplicabile: per un verso, la condotta dell'imputato sarebbe interamente assorbita in quella di cessione descritta dal quarto comma dello stesso articolo; per un altro verso, le condotte di distribuzione, divulgazione, trasmissione, importazione, esportazione, offerta, vendita e detenzione a tali fini (art. 10, comma 3 legge n. VIII del 2013) implicherebbero

uno scambio tra un singolo ed una pluralità di soggetti, mentre l'imputato avrebbe attuato solo scambi da singolo a singolo (per l'appunto, riconducibili alla più lieve fattispecie di mera cessione).

In realtà, l'argomentazione difensiva non appare condurre a risultati condivisibili. Innanzitutto, giova sottolineare come la già richiamata tecnica nomopoietica di incriminazione progressiva sia stata attuata in senso decrescente da parte del legislatore: in buona sostanza, ci si è preoccupati di riconoscere penale rilevanza innanzitutto alle condotte ritenute più gravi e - al fine di non lasciare vuoti di tutela rispetto al relevantissimo bene giuridico di riferimento - si sono poi gradualmente colmati tutti (o quasi) gli spazi residui; non a caso, sono le fattispecie meno gravi ad essere sussidiarie rispetto a quelle più gravi, come dimostrato dalla presenza di clausole di esclusione delle seconde a vantaggio delle prime (mentre non è previsto l'inverso). Il percorso da seguire nell'individuazione della norma di volta in volta applicabile, quindi, sembrerebbe quello volto a verificare dapprima se la condotta sia riconducibile ad una di quelle descritte dalla fattispecie più grave e, solo in caso di vaglio negativo, verificare se - in via sussidiaria la condotta medesima sia riconducibile ad una di quelle tipizzate - dalle fattispecie via via meno gravi. D'altronde, si tratta di un meccanismo che trova logico riscontro anche nell'ordine progressivo secondo cui le fattispecie sono state positivizzate, non essendovi dubbio che l'interprete sia inesorabilmente destinato ad imbattersi dapprima nella previsione di cui al terzo comma e solo dopo in quella di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge n. VIII del 2013. In tal senso, appare chiaro come le condotte poste in essere dall'imputato siano perfettamente rispondenti quanto meno a quelle di divulgazione, trasmissione, offerta e detenzione per tali fini di materiale pedopornografico e risultino quindi integrative della più grave fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 10 legge n. VIII del 2013.

Al contempo, è proprio l'interpretazione letterale delle norme di riferimento a fugare ogni dubbio. Sul punto, le argomentazioni difensive muovono da un assunto condivisibile: la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 10 legge n. VIII del 2013 sembra riferirsi a scambi "diffusi", mentre quella di cui al quarto comma del medesimo articolo avrebbe riguardo alla cessione "singolare"; esegesi che pare trovare conferma nella scelta legislativa consistente nel prevedere espressamente che le condotte di cui al terzo comma possono essere realizzate «*con qualsiasi mezzo, anche per via telematica*». Eppure, è proprio tale rilievo a condurre ad esiti opposti rispetto a quelli prospettati dalla difesa. Non v'è chi non veda, infatti, come a nulla rilevi la modalità secondo cui vengono poste in essere le condotte di divulgazione o trasmissione: si può divulgare con un'unica cessione simultanea a più persone, ovvero mediante plurime cessioni singole a più soggetti; altrettanto dicasi per la trasmissione (termine che evoca immediatamente il ricorso allo strumento telematico, com'è avvenuto nel caso

di specie), giacché essa, ben potendosi sostanziare anche in un unico invio telematico, risulta certamente integrata in caso di più invii a singoli destinatari.

Ne deriva l'ovvia conseguenza per cui la previsione di cui al terzo comma non risulta applicabile al caso di una "dazione" che risponda alla duplice condizione di essere isolata (vale a dire non ripetuta nel tempo) ed attuata da singolo a singolo. **È proprio tale vuoto di tutela che il legislatore ha inteso colmare incriminando, in forza della previsione sussidiaria di cui al quarto comma, anche la condotta di mera cessione:** essa determina un'assai più mite risposta sanzionatoria proprio perché ha ad oggetto una dazione unica e da singolo a singolo.

Vi è, infine, un ultimo argomento sulla scorta del quale riconoscere definitiva validità all'esegezi dianzi prospettata: la condotta di offerta compare sia nel terzo, sia nel quarto comma dell'art. 10 della Legge n. VIII del 2013. Ebbene, dovendosi escludere che una identica condotta possa arbitrariamente essere considerata integrativa dell'una o dell'altra fattispecie, la scelta interpretativa non può che essere determinata dalla dimensione sistematica piuttosto che unitaria dell'azione: la medesima condotta sarà riconducibile alla fattispecie di cui al terzo comma nelle ipotesi in cui vi sia un'unica offerta a più soggetti, ovvero più offerte a singoli soggetti; per contro, sarà riconducibile alla più lieve fattispecie di cui al quarto comma nella residuale (ed assai meno offensiva) ipotesi di un'offerta isolata rivolta da un singolo ad un altro singolo. **Né a confutazione dell'argomento può rilevare la precisazione normativa, presente nel solo quarto comma, volta ad incriminare cessioni ed offerte «anche a titolo gratuito»;** anzi si tratta di un elemento di ulteriore conferma dell'interpretazione finora prospettata. A ben vedere, infatti, l'unica condotta di scambio a titolo necessariamente oneroso prevista dal terzo comma corrisponde alla vendita (istituto che, per sua natura, prevede il pagamento di un corrispettivo a fronte della dazione, in questo caso, di materiale pedopornografico); per converso, **tutte le altre condotte di cui al terzo comma** (distribuzione, divulgazione, trasmissione, importazione, esportazione, offerta e detenzione a tali fini) **vengono elencate dal legislatore senza che lo stesso abbia inteso collocarle in una dimensione sinallagmatica,** sicché - in assenza di una prescrizione in termini di necessaria onerosità della condotta - **la dazione** (nel suo mutevole atteggiarsi) **rileva anche se attuata a titolo gratuito.** Al contempo, **la espressa previsione nel solo quarto comma della irrilevanza della onerosità** si deve - ancora una volta - alla portata residuale della rispettiva fattispecie: essa - incriminando condotte poste in essere «anche a titolo gratuito» **opportuna mente finisce per rendere penalmente rilevanti anche quelle cessioni** (non onerose, appunto) **che un interprete disinvolto avrebbe potuto tentare di escludere dallo spettro applicativo della norma** (ad esempio, spingendosi a qualificarle come condotte di "regalare" o di "prestare").

Un'ultima, dirimente notazione: ai fini della sicura riconducibilità del fatto oggetto di imputazione alla fattispecie di cui al terzo comma, e non già a quella (sussidiaria) di cui al quarto comma dell'art. 10 della Legge n. VIII del 2013, viene in rilievo la condotta di detenzione di materiale pedopornografico (per l'appunto prevista dal solo terzo comma). La norma prescrive, infatti, che la detenzione sia teleologicamente orientata alla realizzazione di una delle ulteriori condotte ivi elencate alternativamente (distribuzione, divulgazione, trasmissione, importazione, esportazione, offerta o vendita), giacché la detenzione fine a sé stessa è invece integrativa della diversa e più lieve fattispecie (anch'essa sussidiaria) prevista e punita dall'art. 11 della Legge n. VIII del 2013. Ebbene, come emerge inequivocamente da tutte le risultanze dibattimentali (ivi comprese le dichiarazioni dell'imputato), la detenzione di materiale pornografico, nel caso di specie, è certamente risultata funzionale ai successivi "scambi", reiteratamente attuati dall'imputato come si è detto - quanto meno in termini di divulgazione, di trasmissione e di offerta.

6. Una volta tracciato il perimetro normativo di riferimento, è fin troppo agevole diagnosticare come le azioni poste in essere da ***** - per come accertate sulla scorta dell'inequivoco compendio probatorio di riferimento - debbano ritenersi integrative quanto meno delle seguenti condotte tipiche previste dall'art. 10, comma 3 legge n. VIII del 2013:

- divulgazione (essendosi consumate plurime dazioni, sia pure con singoli invii, a vantaggio di più soggetti, con sistematicità ed in un significativo arco temporale);
- trasmissione (essendo state realizzate le dazioni mediante plurimi e sistematici invii telematici);
- offerta (venendo in rilievo anche qui la ripetitività delle azioni, tale da precludere il ricorso alla offerta singola ed isolata di cui al quarto comma);
- detenzione per tali fini (essendo emerso dalla prova tecnico informatica come la detenzione non si sostanziasse in una ordinata e catalogata raccolta del materiale per il soddisfacimento esclusivo di un personale piacere perverso, ma fosse invece immediatamente funzionale ad alimentare una attività di scambio riconosciuta dallo stesso imputato).

Una simile conclusione, come detto, s'impone in ragione non solo della prospettata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ma anche alla luce delle plurime, inequivoche e convergenti risultanze probatorie. Queste ultime risultano apprezzabili *ictu oculi* nella loro granitica consistenza dimostrativa, cui non è stato contrapposto un solo elemento di segno contrario:

senza volersi soffermare in una sterile riproduzione dei dati probatori acquisiti (ai quali appare preferibile fare integrale rinvio), basti sottolineare, in questa sede, gli indiscussi, puntuali e coerenti esiti delle attività peritali svolte dall'***** ***** (anche per come precisati nel corso dell'esame testimoniale dello stesso) e le reiterate, spontanee e coerenti dichiarazioni confessorie rese dall'imputato. Del resto, le rappresentazioni pedopornografiche oggetto di imputazione sono di per sé così drammaticamente eloquenti da sostanziare un substrato probatorio-documentale talmente inconfutabile da non meritare chiose ulteriori.

Tanto premesso, pare lecito limitarsi a valorizzare due soli profili finora rimasti in ombra, che si rivelano, però, assai utili a confermare definitivamente la diagnosticata riconducibilità del fatto oggetto di imputazione alle condotte di divulgazione, trasmissione, offerta e detenzione a tali fini di materiale pedopornografico.

In tal senso, vengono innanzitutto in rilievo le conversazioni telematiche (*chat*) alle quali è risultato che l'imputato abbia preso parte: la trascrizione dei relativi dialoghi dà conto di una reiterata e spregiudicata ricerca del suddetto materiale con dichiarata predilezione per quel genere di rappresentazioni. Tale aspetto, lungi dal restare racchiuso nella sfera delle intime e personali inclinazioni dell'imputato, ha indotto quest'ultimo a tessere una rete di rapporti con altri soggetti, sì da inscrivere la propria condotta in quella dimensione di plurilateralità e di sistematicità delle interlocuzioni che è propria della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 10 della Legge n. VIII del 2013.

Né, e siamo al secondo dei profili che si intende valorizzare, si può dubitare che la natura sostanzialmente "aperta" delle interlocuzioni possa essere messa in discussione dal numero - asseritamente esiguo - dei soggetti con i quali l'imputato è risultato aver praticato le attività di scambio oggetto di contestazione. Non v'è chi non veda, infatti, come **il dato quantitativo debba essere tarato sulla peculiare natura del materiale *de quo***, oltre che - ovviamente sulla portata gravemente illecita delle attività che lo abbiano ad oggetto: in altre parole, il novero dei potenziali interlocutori va circoscritto a coloro i quali intendessero rendersi autori dei medesimi reati oggi ascritti all'imputato (tanto più che la normativa di settore sconta solo modeste distonie tra i principali ordinamenti vigenti).

Se a ciò si aggiunge la crescente efficacia degli strumenti di controllo che molti Stati hanno già adottato per la prevenzione e la repressione di fenomeni *de quibus*, soprattutto per gli scambi che (come nel caso di specie) avvengano per via telematica, **ci si avvede di come la dimensione delle interlocuzioni possa dirsi "aperta" anche qualora riguardi un esiguo numero di soggetti**. In tal senso,

vale pure la pena di rilevare come si tratti di interlocutori "occasionalisti" e non di una ristretta consorteria criminale costituita da fidati sodali: **di sicuro non può ritenersi personale, né singolare, né ristretta, ma evidentemente "aperta", una interlocuzione che si apre allo sconosciuto.**

7. **Le considerazioni fin qui svolte valgono anche a dimostrare la piena sussistenza dell'elemento soggettivo** del reato. Basti in tal senso ricordare come le conversazioni telematiche intrattenute dall'imputato, non solo dimostrino una precisa volontà di scambiare proprio materiale pedopornografico, ma contengano anche commenti sulla qualità dello stesso ed esplicite richieste di trasmissione - come preferite - di immagini di bambini da 14 a 17 anni (sul punto, rinvio a quanto già chiaramente indicato nella sentenza di rinvio a giudizio).

Si tratta di evidenze tali da relegare sullo sfondo la piena ammissione dell'imputato circa la lucida volontarietà del proprio agire, a suo dire «motivato dalla curiosità, che viene alimentata dal baratto delle immagini» (cfr. verbale interrogatorio istruzione formale 12 maggio 2018).

8. La ritenuta qualificazione giuridica del fatto preclude di attribuire autonoma e concorrente rilevanza alla più lieve fattispecie prevista e punita dall'art. 11 della Legge n. VIII del 2013, espressamente destinata ad operare «*al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 10*» della stessa legge.

9. Viceversa, deve riconoscersi autonoma valenza alle plurime condotte poste in essere dall'imputato: esse, infatti, anche se singolarmente considerate, si rivelano comunque idonee ad integrare la fattispecie in contestazione, la quale descrive appunto delle condotte meramente alternative. In ogni caso, secondo quanto prescritto dall'art. 79 c.p., trattandosi di «*più violazioni della medesima disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione*», le stesse andranno valutate in termini di continuazione.

10. Una volta accertato che il fatto in contestazione - complessivamente valutato - deve ritenersi integrativo con particolare riferimento - alle condotte di divulgazione, trasmissione, offerta e detenzione a tali fini di materiale pedopornografico - della fattispecie prevista e punita dall'art. 10, comma 3 della Legge n. VIII del 2013, **occorre verificare se ricorra la contestata aggravante dell'ingente quantità del materiale medesimo** (art. 10, comma 5 legge n. VIII del 2013).

Al riguardo, come si è detto, a fronte di una rigorosa e prudente disamina delle diverse centinaia di rappresentazioni pornografiche rinvenute nella disponibilità dell'imputato, si è accertata la detenzione e lo scambio (nei termini

anzidetti) di circa 50 tra foto, video e *shotas* di natura pedopornografica (ivi compreso quanto trasmesso dalle Autorità *****).

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba condividersi sul punto la prospettazione offerta dal Promotore di Giustizia, il quale ha opportunamente sottolineato come **il dato quantitativo debba essere apprezzato sulla scorta della peculiare natura del materiale de quo, tenendo in debito conto la difficile reperibilità dello stesso** (a tal proposito, sia consentito rinviare alle considerazioni già svolte circa la natura "aperta" delle attività di scambio poste in essere dall'imputato); ciononostante, l'imputato ha attivato diversi canali di ricerca ed è entrato nella disponibilità (finalizzata allo scambio) di rappresentazioni di varia natura (foto, video e *shotas*).

I parametri valutativi dianzi richiamati consentono, quindi, di ritenere integrata la contestata aggravante. L'efficacia della stessa, peraltro, potrà essere mitigata in sede di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti; bilanciamento che come sarà subito precisato - potrà addirittura risolversi in un giudizio di equivalenza proprio e soltanto perché il materiale in contestazione è di quantità non di molto superiore alla soglia oltre la quale si possa legittimamente considerare «ingente».

11. In effetti, riscontrata l'assenza di attenuanti speciali, l'unico parametro capace di sortire una mitigazione sul fronte sanzionatorio non può che coincidere con la valutazione in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 59 c.p., così come modificato dall'art. 26 della legge n. L del 1969).

Sotto tale profilo, deve senz'altro valorizzarsi, sia pure con le dovute precisazioni, il contegno processuale dell'imputato. Egli, infatti, ha innegabilmente assunto *ab initio* un atteggiamento collaborativo, anche agevolando le attività istruttorie di natura tecnico-informatica grazie alla "rivelazione" delle password. Al contempo, per quanto gli sarebbe stato difficile negare ciò che era già emerso con assoluta evidenza dalle attività istruttorie, non ha mai esitato ad ammettere le proprie responsabilità, ***** rendendo plurime e convergenti dichiarazioni confessorie e rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte.

Né la portata degli elementi fin qui richiamati può essere arginata dagli assai poco convincenti tentativi di ascrivere i propri comportamenti illeciti ad un momentaneo stato di prostrazione fisico-psichica, asseritamente indotto dall'essere stato l'imputato adibito ad un nuovo incarico lavorativo (peraltro, di assoluto prestigio): tali enunciati come sono inidonei ad introdurre elementi capaci di mitigare le conseguenze sanzionatorie previste dall'ordinamento, così non possono essere valutati ai fini di un altrimenti ingiustificato rigore sanzionatorio. A ben vedere, non si può negare all'imputato il diritto di esercitare

la propria difesa nei termini che egli ritiene più opportuni, se crede, anche al fine di salvaguardare la propria immagine (rispetto a sé stesso ed al contesto sociale in cui vive ed opera).

Sta di fatto che il contegno dell'imputato va valutato con esclusivo riguardo ai fatti oggetto di imputazione, rispetto al cui accertamento ***** si è reso pienamente collaborativo, dicendosi mosso dall'esigenza di rivisitare ed emendare i propri comportamenti, sanzionati in questa sede, in un'ottica di recupero della propria identità ministeriale e dei correlati valori: da qui la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 59 c.p., così come modificato dall'art. 26 della legge n. L del 1969).

12. Accertata la penale responsabilità dell'imputato e correttamente qualificato il fatto oggetto di imputazione anche rispetto alla continuazione ed alle circostanze applicabili, **il trattamento sanzionatorio deve essere regolato tenendo conto innanzitutto della gravità del fatto e dell'intensità del dolo.**

Ebbene, è francamente difficile immaginare - avendo riguardo alla fattispecie di reato in esame, beninteso - un fatto integrativo della stessa condotta che possa in concreto connotarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quelli accertati in occasione della presente vicenda giudiziaria: si è al cospetto di condotte plurime e reiterate, aventi ad oggetto materiale di varia natura e spesso non privo di perverse esaltazioni di atteggiamenti violenti nei confronti dei minori (ciò vale in particolare per gli *shotas*).

Al contempo, le fotografie ed i video consistono non solo in rappresentazioni di organi sessuali di minori, ma anche in drammatiche rappresentazioni dei minori medesimi coinvolti in attività sessuali esplicite. L'imputato, inoltre, ha mostrato piena consapevolezza del proprio agire e ferma intenzione di compiere i fatti ascrittigli, attivando diversi canali di approvvigionamento, facendo espressa richiesta di materiale pedopornografico ai propri interlocutori e lasciandosi andare a commenti delle rappresentazioni in termini gravemente deplorabili.

Da ultimo, non certo per importanza, deve essere apprezzata la qualifica soggettiva (*lato sensu* intesa) dell'imputato, come pure vanno valorizzate le circostanze di luogo e di tempo in cui i fatti sono stati commessi.

Com'è evidente, tutti gli elementi dianzi richiamati **impongono di commisurare la pena base in termini prossimi al massimo edittale, che il Tribunale indica in anni quattro di reclusione ed euro quattromila di multa.**

La pena così commisurata dovrebbe essere aumentata in ragione dell'accertata sussistenza della contestata aggravante dell'ingente quantità del materiale

pedopornografico oggetto delle condotte ascritte all'imputato. A questi, però, devono concedersi le circostanze attenuanti generiche, che, per le ragioni sopra indicate, il Tribunale ritiene debbano valutarsi come equivalenti alla contestata aggravante.

Peraltro, la pena base deve essere comunque aumentata in ragione della pluralità delle condotte poste in essere dall'imputato; aumento che, ai sensi dell'art. 79 c.p., va operato tenendo conto del vincolo della continuazione.

Ne deriva la determinazione della pena, come da dispositivo, nella misura finale di anni cinque di reclusione ed euro cinquemila di multa.

Il Tribunale

P.Q.M.

- ritenuti i fatti oggetto di contestazione come complessivamente riconducibili alla fattispecie prevista e punita dall'art. 10, comma 3 della Legge n. VIII del 2013, aggravata dall'ingente quantità del materiale (art. 10, comma 5 legge n. VIII del 2013) e continuata (art. 79 c.p.); ritenute in particolare sussistenti le condotte di divulgazione, trasmissione, offerta, nonché di detenzione a tali fini di materiale pedopornografico, con conseguente assorbimento nella più grave fattispecie de qua della sussidiaria ipotesi di cui all'art. 11 della citata legge;

- visto l'art. 422 c.p.p.,

DICHIARA

l'imputato ***** ***** colpevole del reato ascrittogli nei termini sopra precisati e lo

CONDANNA

alla pena di anni 5 (cinque) di reclusione, ed euro 5.000 (cinquemila) di multa così determinata: pena base anni 4 (quattro) di reclusione ed euro 4.000

(quattromila) di multa, aumentati per la continuazione nella misura finale indicata, con bilanciamento della contestata aggravante di cui all'art. 10, comma 5 della Legge n. VIII del 2013 con le circostanze attenuanti generiche come previste dall'art. 59 c.p., così come modificato dall'art. 26 legge n. L del 1969, concesse anche in ragione del contegno processuale dell'imputato;

- visti gli artt. 612 c.p.p. e 36 c.p.,

ORDINA

la confisca di quanto in sequestro;

- visti l'art. 39 c.p. e l'art. 429 c.p.p.,

CONDANNA

l'imputato al rifacimento delle spese processuali.

(Omissis)